



Porto di Ortona

Ordinanza n. 148 del 30/10/2024

- OGGETTO** **OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI DEMANIALI NEL PORTO DI ORTONA PER ESECUZIONE CAMPAGNA DI MANUTENZIONE OLEODOTTO DI DISCARICA NAVE 12 DI ENI S.P.A. – DEPOSITO COSTIERO DI ORTONA - AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA GIÀ OGGETTO DI ORDINANZA N. 69/2024 PERIODO DI 5 SETTIMANE DAL 04/11/2024 PER L'AREA RICADENTE NELLA FACILITY NORD**
- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;



- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18-ter del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTA** la nota acquisita al prot. n. 17485-17/10/2024 con cui la ditta ENI S.p.a. – Deposito Costiero di Ortona ha comunicato un aggiornamento nella esecuzione delle attività di manutenzione non ancora effettuate e già individuate con lettera C nell’Ordinanza n. 69/2024 di questa Autorità, per un periodo di 5 settimane a decorrere dal 04/11/2024, rispetto al periodo originariamente previsto a decorrere dal 01/07/2024, con indicazione della viabilità alternativa durante la relativa cantierizzazione;
- VISTA** la Licenza d.m. n. 04-4/2022 del 01/09/2022, rep. 1975 e licenza d.m. suppletiva n. 04-09/2023 del 31/05/2023, rep. 2065 intestate alla società ENI S.p.a. – Deposito Costiero di Ortona e relativa all’oleodotto di che trattasi;
- VISTA** l’Ordinanza Presidenziale n. 69/2024 del 14/06/2024 avente ad oggetto *“OCCUPAZIONE SPAZI DEMANIALI NEL PORTO DI ORTONA CON MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ DI VIA DEL PORTO E DELLA FACILITY NORD – PER ESECUZIONE CAMPAGNA DI MANUTENZIONE OLEODOTTO DI DISCARICA NAVE 12 DI ENI S.P.A. – DEPOSITO COSTIERO DI ORTONA DAL 17/06/2024 FINO AL 04/08/2024”*;
- VISTA** l’Ordinanza n. 146/2024 del 25/10/2024 avente ad oggetto l’occupazione di un’area demaniale di mq. 300, nei pressi del molo nord, per il carico di materiale lapideo a bordo del motopontone “Inmare I”, dal 28/10/2024 fino al 25/01/2025
- VISTE** le valutazioni della locale Capitaneria di Porto acquisite al prot. n. 9540-11/06/2024 ed aggiornate con la nota acquisita al prot. n. 18247-29/10/2024;
- CONSIDERATO** che i provvedimenti sono accordati con l’obbligo del richiedente di manleva dell’Ente per eventuali danni a cose e persone derivante dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
- VALUTATA** la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai sensi dell’art. 59 Cod. Nav, volta ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori tutti, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei predetti lavori;



VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

A decorrere dal 04/11/2024, per un periodo di 5 settimane, gli spazi demaniali individuati nella planimetria allegata, già individuati con Ordinanza di questa Autorità n. 69/2024 con la lettera C della Tavola 2, ricadenti all'interno della facility della Banchina Nord verranno utilizzati come aree di cantiere per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria all'oleodotto, propedeutiche al mantenimento dell'esercizio della linea in sicurezza, prevedendo la sostituzione delle barre ammalorate con drenaggio della linea, il taglio della stessa e l'inserimento di nuove barre saldate a caldo.

All'interno della Facility ITOTN-0001 lato Nord la viabilità verrà modificata come da planimetria di seguito riportata, garantendo un accesso al molo guardiano nord durante le fasi dei lavori.



Tali attività verranno svolte, per conto del concessionario ENI S.p.a. – Deposito Costiero di Ortona, dalla ditta IMPRESA FINUCCI S.r.l., con sede in via Ivo Oliveti n. 3, Fiumicino (RM), c.f./p.iva 07415200588, con responsabile di cantiere: LA FARCIOLA MANUELE, e dalla ditta ARGELATO S.r.l., Via Elio Vittorini n. 129, Roma (RM), c.f. 04662230582 - p.iva 01286241003.

ENI Spa – Deposito Costiero di Ortona: Tel. 085-90601-3317068368

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA



Art. 1

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse gli spazi demaniali individuati nell'allegato elaborato grafico, Tav. 1 sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività attinenti ai lavori e ferma restando la disciplina contenuta nel prosieguo della presente Ordinanza.

La viabilità all'interno della Facility ITOTN-0001 lato Nord verrà modificata come da elaborato in premessa, garantendo un passaggio presso l'area molo guardiano nord.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Durante l'esecuzione dei lavori, dovrà inoltre essere sempre garantito, l'accesso agli addetti delle limitrofe attività portuali, ciò nelle dovute condizioni di sicurezza fisica delle persone quindi con adozione di ogni misura precauzionale a ciò necessaria (es. segnaletica convenzionale, dispositivi di protezione collettiva, etc.) e previi i coordinamenti operativi del caso, questi ultimi da intraprendere a cura del soggetto committente degli stessi lavori ovvero del personale preposto per suo conto.

Art. 2

Per l'intera durata delle attività di cui al precedente art. 1, lo spazio all'uopo impegnato resterà nella totale custodia del soggetto richiedente, nonché delle ditte esecutrici dei lavori. Tale spazio, a cure ed oneri dello stesso soggetto richiedente, dovrà pertanto risultare sempre correttamente delimitato e segnalato— mediante idonei dispositivi convenzionali— onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado.

Art. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto già stabilito nel precedente art. 2, resta obbligo del concessionario richiedente e della relativa impresa esecutrice il rispetto di quanto segue:

- dovranno essere avviate preventivamente ed in corso d'opera ogni qualvolta necessario le necessarie attività di coordinamento con le limitrofe attività già presenti, con particolare riferimento alle ditte appaltatrici dei lavori di cui alla Ordinanza n. 146/2024 in premessa richiamata;
- in caso di avvio dei lavori di elettrificazione del Molo Nord e del Molo Martello finanziati con Decreto del MEF del 15/07/2021 a valere sui fondi PNIC, dovranno essere effettuate le necessarie attività di coordinamento al fine di non intralciare/interferire con l'esecuzione dei lavori previsti;
- l'area individuata all'interno della Facility ITOTN-0001 lato Nord, pertanto, al fine di non generare potenziali situazioni di interferenza con l'operatività portuale, il richiedente dovrà



provvedere alla perimetrazione dell'area ricorrendo all'utilizzo di apposite delimitazioni evitando di occupare, anche in via temporanea, la viabilità esterna al perimetro con mezzi operativi in genere;

- l'esecuzione delle attività nell'area individuata dovrà essere organizzata in fasi di cantiere consecutive al fine di garantire la continua accessibilità veicolare al molo guardiano nord;
- il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla installazione della segnaletica stradale e della cartellonistica, diurne e notturne, previste dal Codice della strada nonché dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché all'apposizione di ogni ulteriore delimitazione fisica e/o recinzione di cantiere necessarie per la sicurezza dei mezzi operativi e dei lavoratori normalmente impegnati nelle attività portuali locali.
- il richiedente dovrà ottenere il permesso di accesso in porto tramite il portale accessi per transitare nella viabilità della facility e per accedere all'area interessata dall'intervento in argomento;
- qualora la ditta necessitasse dell'apertura della facility/varco di accesso al di fuori degli orari di apertura tutte le spese di vigilanza e security conseguenti saranno a proprio carico richiedendo il servizio direttamente al competente PFSO Lorenzo Sarchese;
- il richiedente dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso nell'area riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative;
- l'apposizione, all'ingresso dell'area di cantiere, di una tabella indicante il nominativo ed il recapito dei responsabili dei lavori;
- l'assistenza, mediante movieri idoneamente qualificati e con semafori mobili laddove necessario, previo coordinamento con il locale Comando della Capitaneria di Porto, che sia necessaria per impedire interferenze tra le proprie attività di cantiere e la pubblica circolazione viaria;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative — in particolare il D.Lgs. 272/99 e il D.Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. — ed agli specifici piani di sicurezza (piano operativo di sicurezza, piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento);
- l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza fisica e salute dei lavoratori D.Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii, di tutela ambientale di cui al D.lgs. 152/06, di costruzioni edilizie in base al D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii.;
- la verifica della regolare qualificazione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
- la demolizione, lo smaltimento e la rimozione dei rifiuti edili ed ogni qualsiasi opera da effettuare dovrà essere eseguita a regola d'arte con particolare riferimento alla vigente normativa sulla sicurezza e sulla tutela ambientale e dovrà essere, se necessario, preventivamente autorizzata dagli organi competenti;
- dovrà essere garantita la pulizia dell'area demaniale interessata, con riconsegna in pristino stato non appena terminati i lavori di cui all'intervento in argomento;
- la segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Ortona, di ogni pregiudizio che, per via dei lavori in parola, ancorché imprevisto, venga ravvisato nei confronti della pubblica incolumità;



- la corretta ricostruzione delle sovrastrutture di pavimentazione stradale esistenti che venissero manomesse nell'ambito dell'intervento in argomento, curando allo scopo la realizzazione di rinfianchi, riempimenti e rifacimenti degli strati di pavimentazione con ogni accortezza necessaria affinché, in considerazione degli elevati carichi stradali normalmente ricorrenti nella zona, siano nel futuro impediti anomalie di sorta nelle sovrastrutture medesime (es. buche, avvallamenti, etc.);
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Art. 4

Ai fini delle attività in argomento, oltre a quanto già stabilito nei precedenti articoli, resta obbligo del competente soggetto richiedente quanto segue:

- stante l'attuale regime di limitata fruibilità della banchina nord nuova e di viabilità alternativa disciplinate giusta ordinanza presidenziale n.128, in data 29/11/2023 (adottata all'esito del crollo della torre faro n.2), atteso che il transito dei mezzi necessari alle attività di manutenzione recheranno un ulteriore incremento del traffico veicolare sulla banchina stessa, il datore di lavoro/preposti/responsabili operativi dell'impresa operante dovranno prevedere l'adozione ed implementazione di uno specifico "piano operativo di sicurezza", mirato, tra l'altro, all'indottrinamento degli autisti in ordine al rispetto delle prescrizioni di sicurezza rese necessarie dallo scenario lavorativo in questione, dall'ordinanza presidenziale di questa Autorità 128/2023, nonché da tutte le altre norme di viabilità e sicurezza delle operazioni portuali adottate da questa AdSP;
- comunicare giornalmente al PFSO dell'impianto (Sig. L.F. Sarchese) le targhe dei mezzi che si prevede entrino in porto ed i nominativi degli autisti/operai;
- specificare la natura dei carichi trasportati;
- assicurare il presidio del varco di security, a mezzo del personale già all'uopo abilitato, per tutta la durata delle operazioni in porto, laddove gli orari delle stesse si prevede superino quelli ordinariamente osservati;
- intraprendere, con riferimento alle figure del "direttore di cantiere" / "responsabile operativo" in loco e simili che abbiano effettivamente necessità di entrare in porto per sovrintendere/vigilare sulle operazioni, gli opportuni, preliminari contatti con il PSO onde valutare l'applicazione delle procedure autorizzative di *background check*;
- sottoporre alle valutazioni del PSO – successivamente attenendosi alle conseguenti determinazioni/prescrizioni che il predetto riterrà opportune - l'adozione di ulteriori, eventuali misure di sicurezza;
- dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni al transito di personale e mezzi nel rispetto delle prescrizioni di security di cui al vigente PFSP dell'impianto portuale ITOTN001, nonché di ogni altra autorizzazione all'uopo necessaria;
- comunicare la data di fine delle attività con contestuale produzione di documentazione fotografica attestante l'avvenuto ripristino delle aree demaniali e le attestazioni di regolare esecuzione delle lavorazioni previste;



- il trasporto del materiale necessario alla manutenzione dell'oleodotto dovrà necessariamente avvenire mediante modalità atte a prevenire l'eventuale perdita dello stesso, senza creare intralcio alle ordinarie operazioni in corso nell'ambito portuale di Ortona;
- dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati da qualsivoglia materiale;
- dovrà essere adottata ogni misura di cautela necessaria per la salvaguardia della pubblica incolumità; pertanto, il perimetro dell'area richiesta dovrà essere adeguatamente delimitato e segnalato a scampo di ogni interferenza con le limitrofe attività; i materiali in deposito dovranno inoltre essere sempre posti in condizioni di totale sicurezza, affinché siano sempre evitati – anche in circostanze di condizioni meteorologiche avverse – ribaltamenti o spostamenti incontrollati;
- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- evitare danni al manto stradale e ai beni demaniali, e qualora si verificassero, provvedere al ripristino previa autorizzazione di questa Autorità;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 5

Il richiedente, nella persona del legale rappresentante pro tempore della Società, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e della polizza fidejussoria vigenti ed agli atti d'ufficio.

L'Autorità Marittima e le Forze dell'Ordine cureranno la verifica della corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento delle operazioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per ragioni tutela della sicurezza e della pubblica incolumità.

Art. 6 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 30/10/2024

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino